Articolo 12
Piani Comunali di spiaggia

1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:

a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente articolo 8;
c) indicare:

I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;
II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;
III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
V. le aree non assentibili;
VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;
VIII. le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere.[5]

2. Il PCS deve essere corredato dai seguenti elaborati:

a. relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:

I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
II. la popolazione residente e quella fluttuante;
III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni etc.);
IV. planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone di litorale soggetto ad erosione;
V. planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;
VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.

3. AI fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.

Articolo 13
Modalità di approvazione del PCS

[5] Punto aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7